

QUESITO

1

IL PERSONALE DELLA SCUOLA. GLI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA

Quando sono stati istituiti gli organi collegiali nella scuola? Quali sono gli organi collegiali nella scuola?

Normativa di riferimento

DPR n. 416/74 - DPR n. 275/99 – L. n. 107 del 2015

Sono i decreti delegati del 1974, specificatamente il **DPR 416/74**, a **istituire gli organi collegiali** quali **Consiglio di classe o interclasse, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva, il Consiglio di disciplina e il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti**, col preciso obiettivo di allargare la partecipazione a genitori, personale non docente e studenti.

Gli organi collegiali rappresentano **l'organo di governo e di gestione della scuola**.

Al fine di garantire sia un confronto fra le varie componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio; gli organi collegiali sono formati anche da una rappresentanza di genitori e studenti (questi ultimi per la sola scuola secondaria di secondo grado), eccezion fatta per il Collegio dei docenti formato dal solo corpo docente; vengono eletti dai membri della categoria di appartenenza.

Le riunioni sono convocate in orari non coincidenti con le lezioni.

La legge 107 del 2015, in continuità con il DPR n. 275/99, proponendosi come finalità principale la piena attuazione dell'autonomia scolastica, pur potenziando il ruolo del dirigente scolastico, ha modificato solo in minima parte le competenze del consiglio d'Istituto e del collegio dei docenti relativamente alla stesura del piano dell'offerta formativa (diventato triennale – PTOF – e con nuovi contenuti) e modificando il Comitato per la valutazione dei docenti.

Nel comma 2 si afferma che sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e nel comma 29 si

legge che "il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti".

Il comma 78, inoltre, conferma che il **dirigente scolastico**, per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione nonché a garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, **è tenuto a rispettare le competenze degli organi collegiali.**

**QUESITO
2**

IL PERSONALE DELLA SCUOLA. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Quali sono i compiti del Consiglio di istituto? Da chi è composto?

Normativa di riferimento

L. n. 107/2015

Il Consiglio di Istituto, alla luce della L. n. 107/15, non ha più il compito di definire l'atto di indirizzo per l'elaborazione del **Piano triennale dell'offerta formativa** (PTOF) che diviene prerogativa del Dirigente scolastico (art. 1, comma 14, L. 107/2015). La nuova legge stabilisce che il piano è elaborato da Collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Ds nell'atto di indirizzo presentato al collegio dei docenti; esso rappresentando lo strumento di coordinamento essenziale per garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il traguardo condiviso di garanzia del successo formativo degli alunni, assume anche una valenza pedagogica oltreché amministrativa. L'atto che deve tener conto degli esiti dell'autovalutazione (RAV), della valutazione esterna (prova nazionale), in coerenza con il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, orienta i processi e le azioni verso la pianificazione di un'offerta formativa sensibile rispetto alle priorità individuate.

Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni. È componente di diritto il dirigente scolastico. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori sono ridotti, in relazione alla popolazione

scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. L'organo in esame, che dura in carica tre anni, è presieduto da un rappresentante della componente genitori degli alunni, è eletto a maggioranza assoluta.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio di istituto è l'organo cui spetta la **definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare**, dei quali si dovrà tener conto in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, rimanendo quest'ultima interamente affidata al dirigente scolastico.

Dalla sua funzione di indirizzo discendono l'adozione del piano dell'offerta formativa e la deliberazione del programma annuale, documento contabile riportante il dettaglio dell'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, predisposto dal dirigente scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, è proposto dalla giunta esecutiva al consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La delibera di approvazione del suddetto programma deve essere adottata, ai sensi **dell'Art. 5 - Redazione del programma annuale Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**.

Correlata, altresì, alla funzione di indirizzo in esame è l'approvazione da parte del Consiglio del conto consuntivo, documento contabile di chiusura dell'esercizio attraverso cui il dirigente scolastico, previo vaglio del collegio dei revisori, illustra al consiglio l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Restano in capo CdI le ulteriori **competenze** indicate dall'articolo 10 del T.U. Scuola, fra le quali si evidenziano:

- l'adozione del regolamento interno d'istituto;
 - l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - l'indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
 - l'espressione di pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto;
 - la definizione dei criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Le nuove indicazioni normative della legge 107 quindi non implicano che il

consiglio d'istituto, del quale è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo, non continui ad avere importanti poteri e che le scelte siano il frutto di una concorrenza collegiale, in quanto resta comunque in vigore quanto contenuto nell'art. 25 c. 6 del D.L. n. 165/2001: *"Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica"*.